SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 266

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 14 novembre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 187

MINISTERO DELLA SANITÀ

Provvedimenti di autorizzazione all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso veterinario: Amossicillina-Colistina Gellini - Colistina 12% - Enterostp F - Ossitetraciclina 20% - Flumechina 20% - Enteristin - Colistina Solfato 12% - Colistina Solfato 12% - Medistin 120 - Istin 12 - Colicor F - Colistina 12% - Flumechina 20% - Doxamicina - Flumechina 50% Dox - Flumechina 40% liquida Dox - Colifarm - Flumechina 50% liquida - Flumechina 20% liquida - Flumet 200 - Icc-O-Flu 50% FG - Flumechina 50% - Chinogel 50 Mix - Flumechina 20% - Flumechina 20% liquida - Enterostin 120 S - Flumechina 20% - Xylapan - Doxyseptin 100 - Doxyseptin 300 - Seponver - Adiuxan B12 Carnitina - Fruttosio 5% - Glucosio 10%.

Provvedimenti di modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso veterinario: Vetsolone sospensione iniettabile - Diluente per vaccini congelati contro la malattia di Marek - Bio Pox - Procamicina - Veteglan - Dectomax Pour On - Dectomax Pour On - Stargate - Valbazen 1,9% E 10% - Duramune PC - Puppyshot Buster - Duramune da2LP+PV - Vet-Cillin 5% Premix - Ectodex - Cobactan L - Colisorb - Erysorb Plus - Heptavac P - Porcovac Plus - Salenvac - Vasotop 1,25 mg - Vasotop 2,5 mg - Vasotop 5 mg - Resequin Plus - Cobactan - Tantum pomata vet forte - Panacur SR Bolus - Panacur compresse da 250 mg - Panacur compresse da 500 mg - Scalibor Shampoo - Lentogen B1 - Nobilis EDS - Arvax - Mdvax - Bio Laringo PV.

Da 00A13311 a 00A13313

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 2000, n. **329.**

Regolamento recante modifiche all'Appendice X al titolo III ed all'articolo 241 del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 e successive modificazioni) in materia di attrezzature per le prove di revisione dei veicoli a motore a due ruote.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 16 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 28 febbraio 2000, recante disposizioni per la revisione periodica di motocicli e ciclomotori;

Visto l'articolo 80, comma 8, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che individua i veicoli la cui revisione può essere affidata in concessione quinquennale ad imprese di autoriparazione o loro consorzi;

Visto l'articolo 241, comma 1, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, il quale prevede che, ai fini dell'affidamento in concessione delle revisioni, le imprese di autoriparazione o loro consorzi devono essere dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'Appendice X al titolo III del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992;

Considerata la necessità di determinare le attrezzature e strumentazioni di cui devono essere dotate le imprese di autoriparazione o loro consorzi, in aggiunta a quelle di cui al comma 1 dell'Appendice X al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, per l'effettuazione delle revisioni in concessione anche per i veicoli di cui agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2000;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'Appendice X al titolo III del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è modificata come segue:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Qualora intendano effettuare la revisione dei veicoli a due ruote, le imprese e i consorzi di cui al comma 1 devono possedere, in aggiunta alle attrezzature e strumentazioni indicate al comma 1 anche la seguente apparecchiatura:

banco prova freni: apparecchiatura che consente di eseguire la verifica delle condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura dei ciclomotori e motoveicoli a due ruote misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I banchi prova freni devono avere:

a) carico ammissibile per ruota non inferiore a 5.000 N;

b) sistema di misurazione elettronico;

c) stampante dei dati misurati;

d) fondo scala di misura non inferiore a 3.000 N;

e) sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su ogni singola ruota con portata di almeno 5.000 N.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Le apparecchiature indicare alle lettere *a), b), c), e), f)* e *g)* del comma 1, nonché, quella di cui al comma 1-*bis,* devono rispondere altresì alle caratteristiche tecnico-funzionali dettate dalle tabelle di unificazione a carattere definitivo, approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Dette tabelle indicano anche le modalità di utilizzazione delle apparecchiature medesime.».

Art. 2.

1. L'articolo 241, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente:

«*2.* Le attrezzature di cui al comma 1, lettere *a), b), c), d), e), f), g),* nonché quelle di cui al comma 1-*bis*

della suddetta appendice devono essere approvate, od omologate nel tipo, dai competenti Uffici del Ministero dei trasporti e della navigazione secondo le prescrizioni dallo stesso stabilite. Le attrezzature di cui alle lettere *h)* e *l)* del comma 1 della suddetta appendice devono essere riconosciute idonee, rispettivamente, dall'Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro e dal competente ufficio presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERSANI, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

NESI, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2000
Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 12

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario), è il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (Abrogata).».

— Il testo del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 16 gennaio 2000, recante «Disposizioni per la revisione periodica di motocicli e ciclomotori» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 febbraio 2000, n. 48.

— Il testo dell'art. 241, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» (*Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1992, n. 303, supplemento ordinario), come modificato dall'art. 142 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610 (*Gazzetta Ufficiale* 4 dicembre 1996, n. 284, supplemento ordinario), è il seguente:

«1. Le imprese ed i consorzi di cui all'art. 80, comma 8, del codice, per effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui al comma indicato, devono essere dotati delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo».

— Il testo degli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» (*Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario), come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 (*Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 1993, n. 217, supplemento ordinario), è il seguente:

«Art. 52 *(Ciclomotori).* — 1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:

a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;

b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h;

c) (Abrogata).

2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro dei trasporti, o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti, ove a ciò non osti il diritto comunitario.

3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.

4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli».

«Art. 53 *(Motoveicoli).* — 1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:

a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente;

b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;

c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;

d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;

e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi. Tale classificazione deve essere abbinata a quella di motoarticolato, con la definizione del tipo o dei tipi dei semirimorchi di cui al comma 2, che possono essere abbinati a ciascun mototrattore;

f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature;

h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.

2. Sono, altresì, considerati motoveicoli i motoarticolati: complessi di veicoli, costituiti da un mototrattore e da un semirimorchio, destinati al trasporto di cui alle lettere *d), f)* e *g).*

3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da immatricolare come motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale.

4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non può eccedere 2,5 t.

5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 5 m.

6. I motoveicoli di cui alle lettere *d), e), f)* e *g)* possono essere attrezzati con un numero di posti, per le persone interessate al trasporto, non superiore a due, compreso quello del conducente.

Nota all'art. 1:

— Il testo vigente dell'appendice X, titolo III, del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dall'art. 231 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610 (*Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1992, n. 303, supplemento ordinario), e dal presente decreto è il seguente:

«Appendice X - Art. 241 *(Attrezzature delle imprese e dei consorzi abilitati alla revisione dei veicoli).* — 1. Le attrezzature e le strumentazioni di cui devono essere dotati le imprese ed i consorzi abilitati alla revisione dei veicoli sono le seguenti:

a) banco prova freni: apparecchiatura che permette di eseguire la verifica delle condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura degli autoveicoli e dei rimorchi misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I banchi prova freni devono avere:

1) carico ammissibile per asse non inferiore a 25.000 N;

2) sistema di misurazione elettronico;

3) carreggiata minima di almeno 800 mm e massima non inferiore a 2.200 mm;

4) stampante dei dati misurati;

5) fondo scala di misura non inferiore a 6.000 N;

6) sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su di un asse o su ogni singola ruota, con portata di almeno 3.000 kg, per consentire la determinazione del tasso di frenatura.

Le imprese ed i consorzi che non abbiano disponibili banchi prova freni appositamente concepiti, non potranno effettuare revisioni di autoveicoli con quattro ruote motrici o con più assi motori;

b) opacimetro: apparecchio per la misurazione della fumosità dei gas di scarico dei motori diesel (rilievo ed analisi delle fuliggini) che permette di esprimere un giudizio sull'efficienza della combustione, ai fini delle emissioni delle fuliggini e sul conseguente grado di inquinamento prodotto dal funzionamento di un veicolo con motore ad accensione spontanea. I tipi di opacimetri impiegati dovranno essere conformi alle specifiche di cui alla direttiva n. 72/306/CEE, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 settembre 1974, recepita con decreto ministeriale 5 agosto 1974;

c) analizzatore di gas di scarico: apparecchiatura in grado di valutare le emissioni allo scarico degli autoveicoli ad accensione comandata. Tale apparecchiatura dovrà essere in grado di controllare le emissioni inquinanti e, per gli autoveicoli dotati di marmitta catalitica e sonda lambda, il contenuto di ossigeno (O2) ed il valore lambda;

d) banco prova giochi: apparecchiatura idraulica o pneumatica che permette di rilevare visivamente i giochi dei sistemi di sterzatura e delle sospensioni; deve essere posta direttamente sul ponte sollevatore o in asse con le fosse d'ispezione per consentire l'esame dell'autoveicolo dal basso. La forza di traslazione delle singole piastre deve essere sufficiente a determinare lo spostamento dell'area di appoggio del pneumatico sulla piastra, trasversalmente, longitudinalmente o in combinazione, per una corsa non inferiore a 40 mm. Le piastre devono garantire una superficie di attrito che escluda lo slittamento relativo ruota-piastra, anche in condizione di bagnato. Il carico ammissibile sulle piastre deve essere non inferiore a 25.000 N per asse. In alternativa al banco prova giochi è ammessa l'utilizzazione di un banco oscillatore che consenta la verifica dell'efficienza delle sospensioni, dei relativi giochi e di quelli dei sistemi di sterzatura;

e) fonometro: strumento capace di determinare il rumore di diversi livelli provenienti da una sorgente sonora. Esso, in base a quanto previsto dalla direttiva n. 84/424/CEE art. 1, punto 5.2.2.1, è un fonometro di precisione conforme al modello prescritto dalla pubblicazione n. 179 "Fonometri di precisione", seconda edizione, della Commissione elettronica internazionale (IEC), e successive modificazioni ed integrazioni;

f) contagiri: apparecchiatura che consente di misurare il numero di giri dell'albero motore di un autoveicolo senza procedere a smontaggi. Per l'esecuzione delle prove sui veicoli da sottoporre a revisione, è necessario che l'impresa concessionaria abbia la disponibilità di contagiri, sia per motori ad accensione comandata che per motori ad accensione spontanea;

g) provafari: apparecchiatura per il controllo e la determinazione dell'orientamento e dell'intensità luminosa dei proiettori degli autoveicoli, che consente di riprodurre su uno schermo interno all'apparecchio stesso l'orientamento del fascio di luce che sarebbe proiettato su uno schermo posto a 10 m di distanza dal faro. L'attrezzatura deve essere dotata di un sistema di controllo che permetta di verificare l'allineamento della camera ottica con l'asse longitudinale dell'autoveicolo: esso deve, inoltre, possedere i seguenti requisiti e caratteristiche tecniche:

1) misura della deviazione orizzontale con una precisione di ± 5 cm (a 10 m);

2) misura della deviazione verticale con una precisione di ± 2 cm (a 10 m);

3) misura dell'intensità luminosa con fondo scala almeno pari a 100.000 lux, precisione ± 5% e risoluzione inferiore a 5.000 lux;

4) sistema ottico che permetta di controllare proiettori con il centro di altezza da terra compreso tra 300 e 1.400 mm;

h) ponte sollevatore: attrezzatura che permette di sollevare un veicolo ad un'altezza tale che consenta di verificare dal basso le strutture e gli organi di trasmissione del veicolo. Il ponte sollevatore e l'ambiente in cui è installato devono poter garantire un'altezza di sollevamento pari ad 1,8 m per veicoli di massa pari almeno a 3.500 kg. Devono, altresì, essere assicurati:

1) uno spazio libero di larghezza di almeno 60 cm, intorno al ponte;

2) circuiti di sicurezza che permettano l'arresto del movimento discendente del ponte, quando viene interrotto il raggio luminoso di relè fotoelettrici applicati sui bordi esterni inferiori delle superfici di guida;

3) dispositivi di sicurezza contro l'improvvisa perdita di pressione nel sistema idraulico;

4) banco prova giochi incorporato e rigidità sufficiente ad assorbire la spinta delle piastre, salvo quanto previsto in alternativa al banco prova giochi di cui alla lettera *d);*

5) pedane di lunghezza non inferiore a 4.500 mm e larghezza non inferiore a 600 mm;

6) dispositivo di sincronizzazione degli organi di sollevamento, tale da garantire l'allineamento delle pedane indipendentemente dalle distribuzioni di carico;

7) dispositivo di sicurezza nei confronti del sovraccarico;

i) fossa d'ispezione: in luogo del ponte sollevatore possono essere utilizzate fosse d'ispezione delle seguenti dimensioni:

1) lunghezza non inferiore a 6 m;

2) larghezza non inferiore a 0,65 m e non superiore a 0,75 m;

3) altezza non inferiore a 1,8 m;

l) sistema di pesatura: apparecchiatura che permette di individuare la massa complessiva, su un asse o su ogni singola ruota in assenza di dislivelli (veicoli perfettamente in piano). L'apparecchiatura deve avere una portata di almeno 4.000 kg e deve essere dotata di sistema di riproduzione delle misure effettuate su supporto cartaceo. Il sistema in questione, qualora rispondente anche alle caratteristiche previste al punto 6), sub *a)* può intendersi sostitutivo di quello ivi previsto.

1-bis. *Qualora intendano effettuare la revisione dei veicoli a due ruote, le imprese e i consorzi di cui al comma 1 devono possedere, in aggiunta alle attrezzature e strumentazioni indicate al comma 1, anche la seguente apparecchiatura: Banco prova freni: apparecchiatura che consente di eseguire la verifica delle condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura dei ciclomotori e motoveicoli a due ruote misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I banchi prova freni devono avere:*

a) *carico ammissibile per ruota non inferiore a 5.000 N;*

b) *sistema di misurazione elettronico;*

c) *stampante dei dati misurati;*

d) *fondo scala di misura non inferiore a 3.000 N;*

e) *sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su ogni singola ruota con portata di almeno 5.000 N.*

2. *Le apparecchiature indicate alle lettere* a), b), c), e), f) *e* g) *del comma 1, nonché quelle di cui al comma 1-*bis *devono rispondere altresì alle caratteristiche tecnico-funzionali dettate dalle tabelle di unificazione a carattere definitivo approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Dette tabelle indicano altresì le modalità di utilizzazione delle apparecchiature medesime».*

Nota all'art. 2:

— Il testo vigente dell'art. 241 del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dall'art. 142 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610 (*Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1992, n. 303, supplemento ordinario), e dal presente decreto è il seguente:

«Art. 241 (Art. 80 Cod. Str.) *(Attrezzature delle imprese e dei consorzi abilitati alla revisione dei veicoli).* — 1. Le imprese ed i consorzi di cui all'art. 80, comma 8, del codice, per effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui al comma indicato, devono essere dotati delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo.

2. *Le attrezzature di cui alle lettere* a), b), c), d), e), f), g), *nonché quelle di cui al comma 1-*bis *della suddetta appendice devono essere approvate, od omologate nel tipo, dai competenti uffici del Ministero dei trasporti e della navigazione secondo le prescrizioni dallo stesso stabilite. Le attrezzature di cui alle lettere* h) *ed* l) *del comma 1 della suddetta appendice devono essere riconosciute idonee, rispettivamente, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro e dall'ufficio presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.*

3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. aggiorna con propri provvedimenti la normativa di cui al presente articolo, in relazione all'evolversi della tecnologia relativa ai veicoli ed alle strumentazioni ed attrezzature necessarie per il loro controllo».

00G0376

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in ventiseiesima seduta comune, mercoledì 29 novembre 2000, alle ore 15,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale.

00A14345

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 8 novembre 2000.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici che hanno colpito nel mese di ottobre 2000 il territorio delle regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. (Ordinanza n. 3093).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 ottobre 2000, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte e Liguria, colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 13 ottobre 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 ottobre 2000, con il quale la dichiarazione dello stato di emergenza è stata estesa ai territori delle regioni Lombardia ed Emilia Romagna;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 ottobre 2000, con il quale la dichiarazione dello stato di emergenza è stata estesa al territorio della regione Veneto;

Viste le ordinanze del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 246, del 20 ottobre 2000, e la n. 3092 del 27 ottobre 2000;

Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate, la ripresa delle attività produttive e il ripristino delle infrastrutture;

Viste le richieste formulate dalle amministrazioni interessate;

Sentiti il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministero dei lavori pubblici;

Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. All'art. 7, comma 1 dell'ordinanza n. 3090/2000 le parole «150 miliardi» sono sostituite dalle seguenti «200 miliardi».

2. Sulle disponibilità di cui al comma 1, la somma di lire 45 miliardi è assegnata al Ministero dei lavori pubblici per le esigenze del magistrato del Po, relative ai pronti interventi di somma urgenza, all'espletamento del servizio di piena, nonché alla copertura, nel limite di lire 1.500 milioni, degli oneri di cui all'art. 6, comma 6, dell'ordinanza n. 3090/2000 e, nel limite di 1000 milioni, delle spese per lavoro straordinario e per missioni del personale. Il Dipartimento della protezione civile provvede al trasferimento della somma, d'intesa con l'amministrazione interessata.

Art. 2.

1 . La regione Piemonte realizza il sistema di monitoraggio della frana di Campioli - Prequartera nel comune di Ceppo Morelli e ne assicura la gestione anche avvalendosi del comune. I dati sono trasferiti con continuità all'Anas al fine di assicurare la realizzazione, in condizioni di massima sicurezza, degli interventi di cui al comma 2. L'onere è posto a carico delle disponibilità assegnate al prefetto di Verbano-Cusio-Ossola ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza n. 3090/2000.

2. L'Anas provvede a realizzare con la massima urgenza, a carico del proprio bilancio, avvalendosi delle procedure e deroghe di cui all'ordinanza n. 3090/2000, una viabilità di emergenza che consenta il collegamento con il comune di Macugnana e con le frazioni del comune di Ceppo Morelli isolate dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2000. L'Anas provvede altresì ad indi-

viduare le soluzioni tecniche più appropriate per il ripristino, in condizioni di sicurezza, della strada statale 549.

Art. 3.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

Art. 4.

1. La sospensione, fino al 31 marzo 2001, dei provvedimenti esecutivi di rilascio emessi in attuazione dell'art. 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, disposta dall'art. 5, comma 7, dell'ordinanza n. 3090/2000, si applica esclusivamente nei comuni individuati, entro il termine perentorio del 20 novembre 2000, dai prefetti delle province interessate tenuto conto delle effettive alterazioni che gli eventi alluvionali hanno comportato nel mercato della locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo e, conseguentemente, dei disagi nella ricerca di alloggi da parte degli inquilini.

Art. 5.

1. Agli articoli 5, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 3090/2000 e n. 3092/2000 dopo le parole «per inagibilità totale o parziale» sono aggiunte le seguenti: «o che hanno subito un danno superiore al trenta per cento del valore dei beni attestato mediante perizia giurata».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2000

Il Ministro: BIANCO

00A14225

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 23 marzo 2000.

Individuazione della dotazione organica del personale appartenente alle aree funzionali del Ministero degli affari esteri.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA

E

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401, relativa, tra l'altro, all'istituzione, nell'ambito del Ministero degli affari esteri, dell'area della promozione culturale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed in particolare l'art 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1996, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1997, reg. 1 Pres., fg. 7, con il quale si è provveduto alla rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero degli affari esteri, con esclusione del personale della carriera diplomatica e di quello dell'area della promozione culturale: (tabella A) in complessive 4.517 unità, così ripartite: IX q.f. 40; VIII q.f. 85; VII q.f. 1341; VI q.f. 327; V q.f. 1795; IV q.f 734; III q.f. 193; II q.f. 2 e in complessive 250 unità per l'area della promozione culturale (tabella B), così ripartite IX q.f. 30; VIII q.f. 60; VII q.f. 160;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 1998/1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267 «Regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri», registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1999, reg. 117, fg. 10, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 1999;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 10 settembre 1999 «Disciplina delle articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso l'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri», registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1999, reg. 2, fg. 74, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 13 ottobre 1999;

Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266 ed in particolare l'art. 3, comma 1, relativo alla riqualificazione del personale delle qualifiche funzionali, incluse quelle appartenenti all'area della promozione culturale, e alla reintegrazione della dotazione organica del personale non diplomatico e non dirigenziale, nei limiti di spesa annua ivi previsti;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 154342 del 22 giugno 1999, con il quale lo stanziamento sul capitolo 1309, relativo al fondo unico di amministrazione per il Ministero degli affari esteri, di cui all'art. 31 del CCNL 1998-2001, è stato individuato in L. 6.423.913.000 a cui si aggiunge un ulteriore stanziamento di L. 3.305.209.000 previsto dalla legge 19 novembre 1999, n. 435 recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1999;

Visti gli accordi tra amministrazione degli affari esteri e le organizzazioni sindacali sul fondo unico di amministrazione per il 1999 sottoscritti in data 30 novembre 1999 e 27 gennaio 2000, con i quali la somma di L. 9.729.122.000 è stata ripartita in L. 5.167.093.002 per somme certe e in L. 4.562.028.998 per somme variabili e con i quali delle somme certe di L. 5.167.093.002 è stato destinato un importo di L. 4.605.500.000 per finanziare procedure di riqualifi-

cazione nell'ambito dell'area funzionale di appartenenza, collegate alle modalità di attuazione dell'art. 3 della legge 28 luglio 1999, n. 266;

Considerato che il riordino dell'amministrazione degli affari esteri è accompagnato e sostenuto, in relazione alle esigenze e priorità di cui sopra è cenno, da procedure di riqualificazione professionale, da attuarsi gradualmente, del personale di ruolo destinatario del contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, 1998-2001;

Ritenuto di dover provvedere, in relazione alle finalità indicate nell'art. 3, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266, nonché al nuovo quadro funzionale ed organizzativo del Ministero degli affari esteri, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267 e dal decreto ministeriale 10 settembre 1999 alla ricognizione della dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri, incluso quello dell'area della promozione culturale ed escluso quello diplomatico e dirigenziale ed alla sua articolazione nelle aree funzionali di cui al citato contratto collettivo nazionale di lavoro;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1997 il personale in servizio, compreso quello la cui assunzione è stata autorizzata dall'art. 1, commi 134 e 135, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ammonta, con esclusione di quello appartenente all'area della promozione culturale, a complessive 3.963 unità, con onere finanziario per trattamento stipendiale su base annua non superiore a L. 195.681,50 milioni;

Ritenuto che, in relazione alle risorse finanziarie recate dalla legge 28 luglio 1999, n. 266, possano essere individuate le nuove dotazioni organiche del personale, con esclusione di quello appartenente all'area della promozione culturale, a valere, rispettivamente per gli anni 2000 e 2001, così ripartite: *anno 2000* - C3 86; C2 363; C1 928; B3 1024; B2 1267; Bl 485; A1 112 per totale di 4.265 unità e *anno 2001* - C3 86; C2 410; C1 965; B3 1082; B2 1359; Bl 515; Al 100 per un totale di 4.517 unità, comportanti un incremento di spesa, su base annua, di lire 19.979,50 milioni per l'anno 2000 e di lire 32.908, 60 milioni per l'anno 2001, comprensivo delle risorse di cui al Fondo unico di amministrazione per il Ministero degli affari esteri, facendo comunque salve le competenze per il servizio all'estero, nei limiti di spesa annua previsti dall'art. 3 della legge 28 luglio 1999, n. 266;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1997 il personale in servizio nell'area della promozione culturale, compreso quello la cui assunzione è stata autorizzata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, 449, ammonta a complessive 248 unità, con onere finanziario per trattamento stipendiale su base annua non superiore a lire 13.963,20 milioni;

Ritenuto che, in relazione alle risorse finanziarie recate dalla legge 28 luglio 1999, n. 266, possano essere individuate le nuove dotazioni organiche del personale dell'area della promozione culturale a valere, rispettivamente, per gli anni 2000 e 2001 così ripartite: anno 2000 - C3 48; C2 80; C1 82 per un totale di 210 unità e anno 2001 - C3 65; C2 100; C1 85 per un totale di 250 unità, comportanti un incremento di spesa, su base annua, di lire 753,80 milioni per l'anno 2000 e di lire 1.059,30 milioni per l'anno 2001, facendo comunque salve le competenze per il servizio all'estero, nei limiti di spesa annui previsti dall'art. 3 della legge 28 luglio 1999, n. 266;

Considerato pertanto che l'incremento di spesa per trattamento stipendiale su base annua riferito al personale delle aree funzionali del Ministero degli affari esteri, incluso quello dell'area della promozione culturale, è pari a lire 20.733,30 milioni per l'anno 2000 e di lire 33.967,90 per l'anno 2001, comprensivo delle risorse di cui al Fondo unico di amministrazione per il Ministero degli affari esteri e facendo comunque salve le competenze per il servizio all'estero nei limiti di spesa annua previsti dall'art. 3 della legge 28 luglio 1999, n. 266;

Ravvisata la necessità di provvedere, con successivo decreto, alla ripartizione, nell'ambito delle aree funzionali e delle posizioni economiche, dei contingenti dei profili professionali del Ministero degli affari esteri, la cui individuazione è in corso di definizione con l'assistenza dell'ARAN;

Previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

1. La dotazione organica del personale appartenente alle aree funzionali del Ministero degli affari esteri, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1996, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1997, reg. 1 Pres., fg. 7, è reintegrata secondo l'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. La dotazione organica del personale dell'area funzionale della promozione culturale del Ministero degli affari esteri, di cui alla tabella B allegata al summenzionato decreto, è reintegrata secondo l'allegata tabella B, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Alla determinazione, nell'ambito delle aree funzionali e delle posizioni economiche, di cui alle tabelle A e B, dei contingenti dei profili professionali dell'Amministrazione degli affari esteri, si provvede con successivo decreto del Ministro degli affari esteri da emanarsi di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 23 marzo 2000

Il Ministro degli affari esteri
DINI

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
SOLAROLI

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2000
Registro n. 1 Esteri, foglio n. 235

TABELLA A

Ex qualifiche funzionali	AREE	Posizione economica	Dotazione organica Anno 2000	Dotazione organica Anno 2001
IX VIII VII	C	C3 C2 C1	86 363 928	86 410 965
	TOTALE		1.377	1.461
VI V IV	B	B3 B2 B1	1.024 1.267 485	1.082 1.359 515
	TOTALE		2.776	2.956
III II	A	A1	112	100
	TOTALI		4.265	4.517

TABELLA B

AREA DELLA PROMOZIONE CULTURALE

Ex qualifiche funzionali	AREE	Posizione economica	Dotazione organica Anno 2000	Dotazione organica Anno2001
IX VIII VII	C	C3 C2 C1	48 80 82	65 100 85
	TOTALE		210	250

00A14183

DECRETO 27 settembre 2000.

Rideterminazione dei contingenti dei profili professionali del Ministero degli affari esteri nell'ambito delle aree funzionali e delle posizioni economiche.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

E

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401, relativa, tra l'altro, all'istituzione, nell'ambito del Ministero degli affari esteri, dell'area della promozione culturale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed in particolare l'art. 3;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 1998/1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, «Regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri», registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1999, registro n. 117, foglio n. 10, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 1999;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 10 settembre 1999 «Disciplina delle articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso l'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri», registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1999, registro n. 2, foglio n. 74, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 13 ottobre 1999;

Visto il decreto interministeriale 23 marzo 2000, n. 732, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2000, registro n. 1, foglio n. 235, con il quale è stata rideterminata la dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri appartenente alle aree funzionali, compresa l'area della promozione culturale;

Atteso che con il summenzionato decreto interministeriale 23 marzo 2000, n. 732, è stata posta riserva di provvedere con successivo decreto del Ministro degli affari esteri, da emanarsi di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla determinazione, nell'ambito delle aree funzionali e delle posizioni economiche, di cui alle tabelle *A* e *B*, dei contingenti dei profili professionali dell'amministrazione degli affari esteri;

Visto l'accordo tra l'amministrazione degli affari esteri e le organizzazioni sindacali in data 18 novembre 1999, con il quale sono stati individuati i nuovi profili professionali del Ministero degli affari esteri, in applicazione dell'art. 13, comma 5, del contratto collettivo nazionale del lavoro 16 febbraio 1999 nonché la ripartizione dei relativi contingenti;

Vista la nota dell'ARAN n. 2779 del 21 marzo 2000, con la quale è stata comunicata la definitiva approvazione in merito alle declaratorie dei nuovi profili professionali del Ministero degli affari esteri;

Vista la comunicazione n. 54297/00/7.515 del 3 agosto 2000 con la quale il Dipartimento della funzione pubblica esprime parere favorevole al corso del contratto collettivo integrativo 1998-2001, che include i nuovi profili riguardanti la nuova classificazione del personale delle aree funzionali del Ministero degli affari esteri, esaminato assieme al dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera *e)*, della legge n. 488/1999;

Previa consultazione delle organizzazioni sindacali;

Decreta:

Articolo unico

I contingenti dei profili professionali dell'amministrazione degli affari esteri nell'ambito delle aree funzionali e delle posizioni economiche di cui alle tabelle *A* e *B* allegate al decreto interministeriale 23 marzo 2000, n. 732, sono determinati come segue:

AREA FUNZIONALE C

Posizione Economica C3

PROFILO PROFESSIONALE	DOT. ORGAN. 2000	DOT. ORGAN. 2001
Direttore Amministrativo – Consolare e Sociale degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari italiani all'estero	77	77
Direttore Economico-Finanziario e Commerciale degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari italiani all'estero	2	2
Direttore Tecnico per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari italiani all'estero	2	2
Direttore Archivista di Stato degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri	1	1
Direttore di Biblioteca degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri	1	1
Direttore Statistico degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri	1	1
Architetto/Ingegnere Direttore degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri	2	2
TOTALE	86	86

Posizione Economica C2

PROFILO PROFESSIONALE	DOT. ORGAN. 2000	DOT. ORGAN. 2001
Funzionario Amministrativo – Consolare e Sociale degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari italiani all'estero	253	300
Funzionario Economico e Commerciale degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari italiani all'estero	70	70
Funzionario Tecnico per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari italiani all'estero	20	20
Funzionario Interprete – Traduttore degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari italiani all'estero	4	4
Funzionario Archivista di Stato degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri	7	7
Funzionario di Biblioteca degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri	2	2
Funzionario Statistico degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri	4	4
Architetto/Ingegnere degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri	3	3
TOTALE	363	410

Posizione Economica C1

PROFILO PROFESSIONALE	*DOT. ORGAN. 2000*	*DOT. ORGAN. 2001*
Funzionario Aggiunto Amministrativo – Consolare e Sociale degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari italiani all'estero	*345*	*345*
Funzionario Aggiunto Amministrativo – Contabile degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri e delle Rappresentanze Diplomatiche ed uffici consolari italiani all'estero	*302*	*302*
Funzionario Aggiunto Economico-Finanziario e Commerciale degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri e delle Rappresentanze Diplomatiche ed uffici consolari italiani all'estero	*230*	*240*
Funzionario Tecnico Aggiunto per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri e delle Rappresentanze Diplomatiche ed uffici consolari italiani all'estero	*33*	*50*
Funzionario Aggiunto Interprete – Traduttore degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri e delle Rappresentanze Diplomatiche ed uffici consolari italiani all'estero	*10*	*19*
Funzionario Aggiunto Archivista di Stato degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri	*6*	*6*
Funzionario Aggiunto di Biblioteca degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri	*2*	*3*
TOTALE	*928*	*965*

AREA FUNZIONALE B

Posizione Economica B3

PROFILO PROFESSIONALE	*DOT. ORGAN. 2000*	*ORG. ORGAN. 2001*
Collaboratore Amministrativo degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri e delle Rappresentanze Diplomatiche ed uffici consolari italiani all'estero	*684*	*740*
Collaboratore Contabile degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri e delle Rappresentanze Diplomatiche ed uffici consolari italiani all'estero	*200*	*200*
Collaboratore Economico – finanziario e commerciale degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri e delle Rappresentanze Diplomatiche ed uffici consolari italiani all'estero	*20*	*20*
Collaboratore Tecnico per i Servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri e delle Rappresentanze Diplomatiche ed uffici consolari italiani all'estero	*115*	*115*
Collaboratore Tecnico degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri	*5*	*7*
TOTALE	*1024*	*1082*

Posizione Economica B2

PROFILO PROFESSIONALE	*DOT. ORGAN. 2000*	*DOT. ORGAN. 2001*
Assistente Amministrativo degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri e delle Rappresentanze Diplomatiche ed uffici consolari italiani all'estero	*1251*	*1343*
Esperto Autista degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri e delle Rappresentanze Diplomatiche ed uffici consolari italiani all'estero	*10*	*10*
Assistente Tecnico degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri	*6*	*6*
TOTALE	*1267*	*1359*

Posizione Economica B1

PROFILO PROFESSIONALE	*DOT. ORGAN. 2000*	*DOT. ORGAN. 2001*
Coadiutore degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri e delle Rappresentanze Diplomatiche ed uffici consolari italiani all'estero	*250*	*265*
Commesso Capo degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri e delle Rappresentanze Diplomatiche ed uffici consolari italiani all'estero	*75*	*90*
Autista Capo degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri e delle Rappresentanze Diplomatiche ed uffici consolari italiani all'estero	*150*	*150*
Addetto Tecnico degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri	*10*	*10*
TOTALE	*485*	*515*

AREA FUNZIONALE A

Posizione Economica A1

PROFILO PROFESSIONALE	*DOT. ORGAN. 2000*	*DOT. ORGAN. 2001*
Commesso/Autista degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri e delle Rappresentanze Diplomatiche ed uffici consolari italiani all'estero	*112*	*100*

AREA DELLA PROMOZIONE CULTURALE

AREA FUNZIONALE C

Posizione Economica C3

PROFILO PROFESSIONALE	*DOT. ORGAN. 2000*	*DOT. ORGAN. 2001*
Direttore degli Istituti Italiani di Cultura	*48*	*65*

Posizione Economica C2

PROFILO PROFESSIONALE	*DOT. ORGAN. 2000*	*DOT. ORGAN. 2001*
Addetto Direttore degli Istituti Italiani di Cultura	*80*	*100*

Posizione Economica C1

PROFILO PROFESSIONALE	*DOT. ORG.AN. 2000*	*DOT. ORGAN. 2001*
Addetto/ Coordinatore Linguistico per la promozione culturale all'estero	*82*	*85*

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 27 settembre 2000

Il Ministro degli affari esteri
DINI

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
SOLAROLI

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2000
Registro n. 2 Esteri, foglio n. 240

00A14184

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 ottobre 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cosenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con cui il direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze ha delegato i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro i termini previsti;

Vista la nota protocollo n. 6524 del 16 ottobre 2000, con la quale il direttore dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cosenza ha comunicato la chiusura dell'ufficio nella giornata del 13 ottobre 2000, a causa della disinfestazione e derattizzazione effettuata dalla locale A.S.L.;

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cosenza nella giornata del 13 ottobre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 24 ottobre 2000

Il direttore regionale: SACCONE

00A13966

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 31 ottobre 2000.

Conferma del finanziamento già autorizzato per interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67 art. 17, commi 41 e 42;

Vista la delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1988;

Visti i decreti ministeriali 18 maggio 1989 n. 992 e 18 gennaio 1990 n. 100 rispettivamente pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* n. 172 del 25 luglio 1989 e n. 42 del 20 febbraio 1990, con cui sono stati approvati i programmi di interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali relativi agli anni 1988 e 1989;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998 n. 2224, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 dicembre 1998, n. 300, con il quale è stato autorizzato, a favore della provincia di Roma, l'utilizzo delle economie realizzate dalla stessa provincia su interventi finanziati con i succitati decreti ministeriali n. 992/1989 e 100/1990, a favore di altri interventi tra cui:

S.P. Settevene Palo II L. 465.000.000;

Visto il decreto ministeriale n. 581 del 29 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 aprile 1999, n. 94, con il quale tra l'altro è rettificato in L. 575.000.000 l'importo del progetto relativo alla S.P. Settevene Palo II, autorizzato col predetto decreto ministeriale n. 2224/1998;

Considerato che successivamente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del citato decreto ministeriale n. 581 del 29 marzo 1999 sono insorti problemi relativi alla classificazione provinciale comunale della detta strada Settevene - Palo II;

Considerato che l'insorgenza di tali problemi ha impedito alla provincia di Roma di richiedere alla cassa depositi la concessione del mutuo entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto, come previsto dal punto sei della delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988;

Vista la nota 1° agosto 2000 n. 1217 con la quale la provincia di Roma, accertata la pertinenza provinciale della strada in oggetto, ha richiesto a questo Ministero conferma del finanziamento predetto, già concesso con decreto ministeriale n. 2224/1998 e decreto ministeriale n. 581/1999;

Considerata l'opportunità di provvedere a detta conferma;

Decreta:

Si conferma in data odierna l'utilizzo del finanziamento a suo tempo concesso con decreto ministeriale n. 581 del 29 marzo 1999 a favore della provincia di Roma per l'intervento relativo alla S.P. Settevene - Palo II L. 575.000.000.

Il termine di quarantacinque giorni per la presentazione della domanda di concessione di mutuo alla Cassa depositi e prestiti decorrerà dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2000

Il Ministro: NESI

00A14126

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 31 ottobre 2000.

Riconoscimento di titoli di studio esteri, conseguiti dalla sig.ra Benavente Ferrera Susana, quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: spagnolo, e 46/A - Lingue e civiltà straniere: spagnolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso nelle scuole secondarie;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina spagnola sig.ra Benavente Ferrera Susana e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo spagnolo «Licenciado en filologia», conseguito dall'interessata il 28 marzo 1990, viene rilasciato al termine di un corso di studi della durata di cinque anni dall'Università di Sevilla;

Considerato che la sig.ra Benavente Ferrera Susana risulta in possesso del «Certificado de aptitud pedagogica» rilasciato dalla Università di Granada il 30 giugno 1990, e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie italiane;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 6 maggio 1996 dal Console d'Italia in Madrid che certifica il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dal certificato rilasciato in data 5 giugno 2000 dal direttore del Centro linguistico di ateneo dell'Università degli studi di Verona;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 4 ottobre 2000;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Spagna dalla sig.ra Benavente Ferrera Susana nata a La Linea (Cádiz - Spagna) l'11 aprile 1966, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso - 45/A - Lingua straniera: spagnolo e 46/A - Lingue e civiltà straniere: spagnolo.

Roma, 31 ottobre 2000

Il direttore generale: PARADISI

00A14185

DECRETO 31 ottobre 2000.

Riconoscimento di titoli di studio esteri, conseguiti dalla sig.ra Guerrero Ruiz Maria Josè, quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: spagnolo, e 46/A - Lingue e civiltà straniere: spagnolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso nelle scuole secondarie;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina spagnola sig.ra Guerrero Ruiz Maria Josè e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo spagnolo «Licenciado en filosofia y letras», conseguito dall'interessata il 1º aprile 1997, viene rilasciato al termine di un corso di studi della durata di cinque anni dall'Università di Granada;

Considerato che la sig.ra Guerrero Ruiz Maria Josè risulta in possesso del «Certificado de aptitud pedagogica» rilasciato dalla sopraindicata Università il 20 giugno 1997, e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie italiane;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 14 giugno 2000 dal Console d'Italia in Madrid che certifica il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dal certificato rilasciato in data 30 novembre 1995 dal rettore dell'Università per stranieri di Perugia;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 4 ottobre 2000;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Spagna dalla sig.ra Guerrero Ruiz Maria Josè nata ad Almeria (Spagna) il 17 gennaio 1974, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso - 45/A - Lingua straniera: spagnolo e 46/A - Lingue e civiltà straniere: spagnolo.

Roma, 31 ottobre 2000

Il direttore generale: PARADISI

00A14186

DECRETO 31 ottobre 2000.

Riconoscimento di titoli di studio esteri, conseguiti dal sig. Martinez Rubio Rafael, quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: spagnolo, e 46/A - Lingue e civiltà straniere: spagnolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso nelle scuole secondarie;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dal cittadino spagnolo sig. Martinez Rubio Rafael e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo spagnolo «Licenciado en filosofia y letras», conseguito dall'interessato il 15 dicembre 1997, viene rilasciato al termine di un corso di studi della durata di cinque anni dall'Università di Cordoba;

Considerato che il sig. Martinez Rubio Rafael risulta in possesso del «Certificado de aptitud pedagogica» rilasciato dalla sopraindicata Università il 20 marzo 1998, e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie italiane;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 30 giugno 2000 dal Console d'Italia in Madrid che certifica il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dal certificato rilasciato dal direttore didattico della scuola «Leonardo da Vinci» di Roma;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 4 ottobre 2000;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Spagna dal sig. Martinez Rubio Rafael nato a Cordoba (Spagna) il 9 agosto 1973, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessato, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso - 45/A - Lingua straniera: spagnolo e 46/A - Lingue e civiltà straniere: spagnolo.

Roma, 31 ottobre 2000

Il direttore generale: PARADISI

00A14187

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 8 novembre 2000.

Rettifiche all'allegato n. 2 al decreto ministeriale 4 agosto 2000 recante approvazione delle proposte formulate dalle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui alla legge n. 488/1992, riferite alle domande presentate nell'anno 2000 per il settore industria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del paese di cui alla citata legge n. 488/1992, già modificato ed integrato dal decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319 e, da ultimo, modificato ed integrato dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992, che prevede, in particolare, una rilevante partecipazione delle regioni nella programmazione ed assegnazione delle risorse finanziarie e nel procedimento di formazione delle graduatorie;

Visto il decreto ministeriale del 4 agosto 2000 con il quale, viste le proposte avanzate dalle regioni e le successive determinazioni concordate con le regioni medesime in merito alla valutazione della compatibilità delle proposte stesse con lo sviluppo complessivo di tutte le aree interessate e con le disposizioni del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche ed integrazioni, sono state approvate le priorità regionali di cui all'art. 6-*bis* di quest'ultimo decreto;

Vista la nota prot. n. 20479/2271 del 25 ottobre 2000 dell'assessore all'industria della regione siciliana con la quale viene integrata la precedente nota prot. n. 13278/1495 del 29 giugno 2000, posta a base del citato decreto ministeriale del 4 agosto 2000, per comprendere il comune di Enna, precedentemente non inserito, nell'area della graduatoria speciale relativa al settore «industria» dell'anno 2000;

Ritenuto necessario apportare la conseguente rettifica al citato decreto ministeriale 4 agosto 2000;

Decreta:

Articolo unico

Nell'allegato 2 al decreto ministeriale del 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 190 del 16 agosto 2000, nella graduatoria speciale per area geografica riguardante la regione siciliana, deve intendersi compreso il comune di Enna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2000

Il Ministro: LETTA

00A14240

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 2 novembre 2000.

Riconoscimento dei vini a denominazione di origine controllata «Monreale» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193 recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la domanda presentata dal comitato promotore vini D.O.C. «Monreale» il 20 ottobre 1999, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Monreale»;

Visto il parere favorevole della regione siciliana, espresso in data 2 febbraio 2000, riguardo alla sopraindicata domanda;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e sulla proposta di riconoscimento del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Monreale», formulati dal Comitato stesso nella seduta del 19 e 20 luglio 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 196 del 23 agosto 2000;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Monreale», ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento, in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Monreale» ed è approvato il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2001.

Art. 2.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Monreale», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992 n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato articolo 2, purché non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

La deroga di cui sopra non si applica, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento comunitario n. 2392/1989, paragrafo 2, secondo trattino, alle tipologie che prevedono l'uso del monovitigno per un minimo dell'85%.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo Albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'Assessorato regionale all'agricoltura, ai fini dell'effettuazione degli accertamenti tecnici di idoneità.

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Monreale» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A D.O.C. «MONREALE»

Art. 1.

Riconoscimento denominazione

La denominazione di origine controllata «Monreale» è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

«Monreale» rosso;
«Monreale» rosato;
«Monreale» bianco;
«Monreale» Ansonica o Inzolia;
«Monreale» Catarratto;
«Monreale» Grillo;
«Monreale» Chardonnay;
«Monreale» Pinot Bianco;
«Monreale» Pinot Nero;
«Monreale» Sangiovese;
«Monreale» Calabrese o Nero d'Avola;
«Monreale» Perricone;
«Monreale» Cabernet Sauvignon;
«Monreale» Syrah;
«Monreale» Merlot;
«Monreale» vendemmia tardiva;
«Monreale» novello;
«Monreale» rosso riserva;
«Monreale» bianco superiore.

Art. 2.

Vitigni ammessi

La denominazione di origine controllata «Monreale» con o senza alcuna specificazione è riservata ai vini rossi, rosato e bianco ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale, rispettivamente per le varie tipologie, la seguente composizione ampelografica.
.

«*Monreale*» bianco:

Cataratto e Ansonica o Inzolia, minimo 50%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca, presenti nei vigneti in ambito aziendale, raccomandati e/o autorizzati, per la provincia di Palermo con un massimo del 30% per il Trebbiano toscano.

«*Monreale*» rosso:

Calabrese o Nero d'Avola e Perricone, minimo 50%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca nera presenti nei vigneti in ambito aziendale, raccomandati e/o autorizzati, per la provincia di Palermo.

«*Monreale*» rosato:

Nerello Mascalese, Perricone e/o Sangiovese, minimo 70%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca nera presenti nei vigneti in ambito aziendale, raccomandati e/o autorizzati, per la provincia di Palermo.

La denominazione «Monreale» seguita da una delle seguenti specificazioni di vitigno «Ansonica o Inzolia», «Catarratto», «Grillo», «Chardonnay», «Pinot bianco», «Pinot nero», «Perricone», «Sangiovese», «Calabrese o Nero d'Avola», «Cabernet Sauvignon», «Syrah» e «Merlot» è riservata ai vini ottenuti da vigneti composti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%; possono concorrere alla produzione di detti vini, per la restante percentuale, le uve di altri vitigni in ambito aziendale, a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Palermo.

Art. 3.

Zona raccolta uve

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Monreale» devono provenire da vigneti coltivati all'interno della zona appresso indicata: il territorio del comune di Monreale ad eccezione delle sottoelencate zone:

zona nord del territorio comunale delimitata a sud dal confine territoriale con il comune di Borgetto, dall'isoipsa 600 che decorre da monte Mirto verso monte della Fiera, monte della Signora e pizzo Aiello, dal confine territoriale con il comune di San Giuseppe Jato, dal Cozzo Frantanoni e dal sentiero che dalla Serra del Frassino conduce alla s.p. Piana degli Albanesi - San Giuseppe Jato sino ai confini territoriali con il comune di Piana degli Albanesi;

zona sud-est compresa tra i confini territoriali comunali ed il seguente percorso viano:

s.s. 118 che dal confine territoriale con il comune di Marineo arriva sino al bivio Ficuzza, strada comunale che dal bivio Ficuzza conduce alla frazione Ficuzza, sentiero carreggiabile che da Ficuzza conduce alla contrada Nicolosi seguendo l'isoipsa 600 fino ai confini territoriali con il comune di Corleone.

Il territorio del comune di Piana degli Albanesi tranne la sotto elencata zona:

zona nord delimitata a sud dal confine territoriale con il comune di Monreale, la Piana degli Albanesi - S. Giuseppe Jato, la sp Piana degli Albanesi - Santa Cristina Gela sino ai confini territoriali con il comune di Santa Cristina Gela.

Tutto il territorio del comune di Camporeale.

Tutto il Territorio del comune di San Giuseppe Jato.

Tutto il territorio del comune di San Cipirello.

Tutto il territorio del comune di Santa Cristina Gela.

Tutto il territorio del comune di Corleone.

Tutto il territorio del comune di Roccamena.

Art. 4.

Coltivazione - Resa

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura, consentendo tuttavia l'irrigazione come pratica di soccorso.

Per i vigneti di nuovo impianto effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente disciplinare, il numero di ceppi ad ettaro non dovrà essere inferiore a 3000 e come forme di allevamento dovranno essere utilizzati esclusivamente i sistemi a controspalliera o ad alberello ed eventuali varianti similari ad esclusione dei sistemi a tendone.

Le rese massime di uva ad ettaro in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titoli alcolometrici voluminici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	resa/max t/ha	resa/max l/ha	Alcool min. nat.% vol.
Rosso	12	8400	11,5
Rosato	12	8400	11,0
Bianco	12	8400	11,0
Ansonica o Inzolia	12	8400	11,0
Catarratto	12	8400	11,0
Grillo	12	8400	11,0
Chardonnay	10	7000	12,0
Pinot B.	10	7000	11,0
Pinot N.	10	7000	12,0
Calabrese o Nero d'Avola	10	7000	12,0
Perricone	10	7000	12,0
Cabernet Sauvignon	10	7000	12,0
Syrah	10	7000	12,0
Merlot	10	7000	12,0
Sangiovese	10	7000	12,0
Vendemmia tardiva	8	4800	13,5

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa delle uve dovrà essere riportata purché la produzione non superi del 20% i limiti massimi, oltre tali limiti tutta la produzione decade dalla Doc Monreale.

Art. 5.

Vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi anche in parte, nella zona di produzione d cui all'art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione il Ministero delle politiche agricole e forestali sentito il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, può consentire su apposita domanda degli interessati da trasmettersi tramite la regione siciliana che la correda di parere, che le operazioni siano effettuate nell'ambito della provincia di Palermo a condizione che le ditte interessate dimostrino di aver vinificato o elaborato vini del tipo di quelli regolamentati con uve provenienti dalla zona di produzione di cui al precedente art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. L'eventuale arricchimento potrà essere effettuato soltanto con mosto concentrato rettificato o con mosto concentrato proveniente da vigneti iscritti all'albo di produzione dei vini Doc Monreale. Le rese massime di uva in vino dei vini a denominazione di origine controllata «Monreale» non devono essere superiori al 70%; qualora superino detto limite ma non il 75% l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; qualora si superi anche detto limite tutto il vino perde il diritto alla denominazione di origine controllata.

I vini rossi con o senza specificazione di vitigno a denominazione di origine controllata «Monreale» provenienti da uve che assicurino un titolo alcolometrico voluminico minimo naturale del 12,5% e sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore ai due anni a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve, possono portare in etichetta la menzione «Riserva». I vini bianchi con o senza riferimento al vitigno, a denominazione di origine controllata «Monreale», provenienti da uve che assicurino un titolo alcolometrico naturale del 12,5% e sottoposti ad un periodo di affinamento di almeno sei mesi in recipienti, a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve, possono portare in etichetta la menzione «Superiore».

Il vino a denominazione di origine controllata «Monreale», proveniente da uve bianche che abbiano subito un appassimento sulla pianta, e che sia stato sottoposto ad un affinamento di almeno 6 mesi in fusti di legno della capacità massima di litri 500, può utilizzare la menzione «vendemmia tardiva».

Tali uve devono assicurare un titolo alcolometrico voluminico minimo naturale di 13,5% e devono essere raccolte non prima del 1° ottobre.

Il prodotto così ottenuto non potrà essere immesso al consumo prima di dodici mesi a decorrere dal 1° novembre dell'anno di vendemmia.

La resa dell'uva appassita sulle piante al momento della vendemmia non deve superare gli 8 tonn. per ettaro.

La quantità dell'uva appassita sulle piante al momento della vendemmia non deve superare le 8 t/ha, per complessivi 4800 litri di vino finito.

Art. 6.

Caratteristiche vini al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «Monreale» di cui agli articoli 2 e 5 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Monreale» rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: gradevole, fine, vinoso;
sapore: armonico, ricco di struttura;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20 g/l;

«Monreale» rosato:
colore: rosa tenue più o meno carico;
profumo: fruttato, fragrante;
sapore: armonico, fresco, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l;

«Monreale» bianco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: fine, elegante;
sapore: delicato, tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,0% vol;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille;

«Monreale» bianco superiore (con o senza riferimento al vitigno):
colore: giallo carico tendente al dorato;
profumo: complesso, di buona intensità;
sapore: sapido, armonico, corposo;
titolo alcolometrico voluminico totale minimo: 12,5% vol;
acidità tot. minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18 g/l;

«Monreale» rosso riserva (con o senza riferimento al nome di vitigno):
colore: dal rosso rubino carico al granato;
profumo: intenso, armonico;
sapore: caratteristico, strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 22 g/l;

«Monreale» Ansonica o Inzolia:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, gradevole;
sapore: asciutto, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l;

«Monreale» Catarratto:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: intenso, caratteristico;
sapore: caratteristico, fruttato, con retrogusto leggermente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l;

«Monreale» Grillo:
colore: giallo più o meno intenso;
profumo: elegante, fine;
sapore: asciutto, armonico, pieno, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo 16 g/l;

«Monreale» Chardonnay:
colore: giallo carico più o meno intenso;
profumo: intenso, caratteristico;
sapore: gradevole, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo 18 g/l;

«Monreale» Pinot Bianco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: fine, delicato;
sapore: armonico, rotondo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,0% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l;

«Monreale» Pinot Nero:
colore: rosso rubino carico;
profumo: intenso, caratteristico;
sapore: pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20 g/l;

«Monreale» Sangiovese:
colore: rubino con sfumature violacee;
profumo: vinoso con sentore di frutti di bosco;
sapore: secco, armonico, gradevolmente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,0% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20 g/l;

«Monreale» Perricone:
colore: rosso rubino;
profumo: fruttato, caratteristico;
sapore: corposo, armonico, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;
acidità totale minimo: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20 g/l;

«Monreale» Calabrese o Nero d'Avola:
colore: rosso rubino;
profumo: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: corposo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;
acidità totale minima: 4,5% g/1;
estratto secco netto minimo: 20 g/l;

«Monreale» Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino;
profumo: caratteristico, fruttato;
sapore: ricco, corposo, speziato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20 g/l;

«Monreale» Syrah:
colore: rosso rubino intenso;
profumo: caratteristico, fruttato;
sapore: ricco di struttura, armonico e gradevolmente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20 g/l;

«Monreale» Merlot:
colore: rosso rubino;
profumo: intenso, fruttato;
sapore: caratteristico, strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20 g/l;

«Monreale» vendemmia tardiva:
colore: dal giallo paglierino al giallo dorato;
profumo: caratteristico, intenso, persistente;
sapore: vellutato, armonico ricco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14% vol;
acidità totale minima 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 25 g/l;

«Monreale» novello:
colore: rosso rubino;
profumo: vinoso, intenso, fruttato, caratteristico;
sapore: sapido, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto.

Art. 7.

Etichettatura e recipienti

Alla denominazione di origine controllata «Monreale», nelle diverse tipologie è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, non prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, classico, vecchio e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, marchi o ragioni sociali purché non presentino significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

I vini rossi atti a fregiarsi della denominazione di origine controllata «Monreale», anche con la specificazione del nome del vitigno, possono utilizzare in etichetta l'indicazione «Novello» secondo la vigente normativa per i vini novelli.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a denominazione di origine controllata «Monreale», deve sempre figurare l'indicazione dell'anno di vendemmia.

I vini a denominazione di origine controllata «Monreale», devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro e con tappatura corrispondenti ai tipi previsti dalle norme nazionali e comunitarie. Per le bottiglie con capacità inferiore o uguale a litri 0,375 è ammessa la chiusura con tappo a vite.

00A14131

DECRETO 3 novembre 2000.

Ridefinizione della zona di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli etruschi viterbesi».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto ministeriale dell'11 settembre 1996 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli Etruschi Viterbesi» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 222 del 21 settembre 1996;

Vista la nota della regione Lazio - Assessorato sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale, con la quale viene segnalata l'esclusione, all'art. 4, comma 2, del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata di che trattasi, di parte del territorio amministrativo del comune di Canino (Viterbo) sul quale insistono vigneti situati a una altitudine «non inferiore ai 100 metri s.l.m.» pur rientrando, lo stesso, per caratteristiche pedo-climatiche e tecniche colturali, in quelli definiti all'art. 3 del disciplinare di produzione della denominazione di origine in questione;

Vista la nota n. 6963 del 30 giugno 2000 del comune di Canino con la quale viene richiesta la possibilità di verificare la sussistenza dei suddetti requisiti da parte

del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la delibera assunta dal Comitato stesso, nel corso della riunione tenutasi in data 27-28 settembre 2000, di procedere alla nomina, ai sensi dell'art. 10 comma 1, lettera *b)* della legge n. 164/1992, di una commissione per la valutazione del possesso dei requisiti necessari per l'inclusione richiesta da parte di quei territori a suo tempo esclusi;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, nel corso della riunione tenutasi in data 25-26 ottobre 2000, in merito alle risultanze emerse dal verbale redatto dalla predetta commissione in merito alla inclusione, nella zona di produzione di cui all'art. 3 del disciplinare di produzione, di tutto il territorio amministrativo compreso nel comune di Canino e, pertanto, della eliminazione al successivo art. 4, comma 2, della fase «situati ad un'altitudine non inferiore ai 100 metri s.l.m.»;

Ritenuto pertanto di doversi procedere alla riformulazione dell'art. 4, comma 2, del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Etruschi Viterbesi».

Decreta:

Articolo unico

L'art. 4, comma 2, del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» riconosciuta con decreto ministeriale 11 settembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 222 del 21 settembre 1996 è sostituito con il testo annesso al presente decreto.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute all'art. 4 del disciplinare della denominazione di origine controllata di che trattasi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

ANNESSO

MODIFICAZIONE ALL'ART. 4, COMMA 2, DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «COLLI ETRUSCHI VITERBESI».

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti di giacitura ed esposizione adatti, situati ad un'altitudine non superiore ai 600 metri s.l.m. con l'esclusione di quelli di fondo valle, umidi e non sufficientemente soleggiati di origine alluvionale e quelli di pianura costiera.

00A14130

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 11 ottobre 2000.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Intron A», già «Alfatronol», autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto UAC/n. 114/2000).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 9 marzo 2000 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alfatronol»;

Vista la decisione della Commissione europea del 24 maggio 2000 recante la modifica della denominazione della specialità medicinale da «Alfatronol» a «Intron A»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma l, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE n. 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso nella seduta del 19-20 settembre 2000 dalla Commissione unica del farmaco;

Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Intron A», già «Alfatronol», debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale INTRON A già ALFATRONOL nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

1 MUI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente + 1 kit per iniezione uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034832016/E (in base 10) - 116ZNJ (in base 32);

3 MUI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente + 1 kit per iniezione uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034832028/E (in base 10) - 116ZNW (in base 32);

3 MUI polvere e solvente per soluzione iniettabile 6 flaconcini polvere + 6 fiale solvente uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034832030/E (in base 10) - 116ZNY (in base 32);

5 MUI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente + 1 kit per iniezione uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034832042/E (in base 10) - 116ZPB (in base 32);

5 MUI polvere e solvente per soluzione iniettabile 6 flaconcini polvere + 6 fiale solvente uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034832055/E (in base 10) - 116ZPR (in base 32);

10 MUI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente + 1 kit per iniezione uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034832067/E (in base 10) - 116ZQ3 (in base 32);

10 MUI polvere e solvente per soluzione iniettabile 6 flaconcini polvere + 6 fiale solvente uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034832079/E (in base 10) - 116ZQH (in base 32);

10 MUI polvere e solvente per soluzione iniettabile 10 flaconcini polvere + 10 fiale solvente + 10 kit per iniezione uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034832081/E (in base 10) - 116ZQK (in base 32);

18 MUI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente + 1 kit per iniezione uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034832093/E (in base 10) - 116ZQX (in base 32);

30 MUI polvere e solvente per soluzione iniettabile flaconcino polvere + 1 fiala solvente + 1 kit per iniezione uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034832105/E (in base 10) - 116ZR9 (in base 32);

3 MUI soluzione iniettabile 1 flaconcino uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034832117/E (in base 10) - 116ZRP (in base 32);

3 MUI soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 kit per iniezione uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034832129/E (in base 10) - 116ZS1 (in base 32);

3 MUI soluzione iniettabile 6 flaconcini + 6 kit per iniezione uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034832131/E (in base 10) - 116ZS3 (in base 32);

3 MUI soluzione iniettabile 12 flaconcini + 12 kit per iniezione uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034832143/E (in base 10) - 116ZSH (in base 32);

5 MUI soluzione iniettabile 1 flaconcino uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034832156/E (in base 10) - 116ZSW (in base 32);

5 MUI soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 kit per iniezione uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034832168/E (in base 10) - 116ZT8 (in base 32);

5 MUI soluzione iniettabile 6 flaconcini + 6 kit per iniezione uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034832170/E (in base 10) - 116ZTB (in base 32);

5 MUI soluzione iniettabile 12 flaconcini + 12 kit per iniezione uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034832182/E (in base 10) - 116ZTQ (in base 32);

10 MUI soluzione iniettabile 1 flaconcino uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034832194/E (in base 10) - 116ZU2 (in base 32);

10 MUI soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 kit per iniezione uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034832206/E (in base 10) - 116ZUG (in base 32);

10 MUI soluzione iniettabile 6 flaconcini + 6 kit per iniezione uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034832218/E (in base 10) - 116ZUU (in base 32);

10 MUI soluzione iniettabile 12 flaconcini + 12 kit per iniezione uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034832220/E (in base 10) - 116ZUW (in base 32);

18 MUI soluzione iniettabile 1 flaconcino uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034832232/E (in base 10) - 116ZV8 (in base 32);

18 MUI soluzione iniettabile 1 flaconcino + 6 kit per iniezione uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034832244/E (in base 10) - 116ZVN (in base 32);

18 MUI soluzione iniettabile 2 flaconcini uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034832257/E (in base 10) - 116ZW1 (in base 32);

18 MUI soluzione iniettabile 12 flaconcini uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034832269/E (in base 10) - 116ZWF (in base 32);

25 MUI soluzione iniettabile 1 flaconcino uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034832271/E (in base 10) - 116ZWH (in base 32);

25 MUI soluzione iniettabile 1 flaconcino + 6 kit per iniezione uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034832283/E (in base 10) - 116ZWV (in base 32);

25 MUI soluzione iniettabile 2 flaconcini uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034832295/E (in base 10) - 116ZX7 (in base 32);

25 MUI soluzione iniettabile 12 flaconcini uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034832307/E (in base 10) - 116ZXM (in base 32);

18 MUI soluzione iniettabile in penna multidose - cartuccia in penna multidose 1 penna + 6 kit per iniezione uso sottocutaneo - A.I.C. n. 034832319/E (in base 10) 116ZXZ (in base 32);

18 MUI soluzione iniettabile in penna multidose - cartuccia in penna multidose 2 penne + 12 kit per iniezione uso sottocutaneo - A.I.C. n. 034832321/E (in base 10) 116ZY1 (in base 32);

l8 MUI soluzione iniettabile in penna multidose - cartuccia in penna multidose 8 penne + 48 kit per iniezione uso sottocutaneo - A.I.C. n. 034832333/E (in base 10) - 116ZYF (in base 32);

30 MUI soluzione iniettabile in penna multidose-cartuccia in penna multidose 1 penna + 6 kit per iniezione uso sottocutaneo - A.I.C. n. 034832345/E (in base 10) 116ZYT (in base 32);

30 MUI soluzione iniettabile in penna multidose - cartuccia in penna multidose 2 penne + 12 kit per iniezione uso sottocutaneo - A.I.C. n. 034832358/E (in base 10) - 116ZZ6 (in base 32);

30 MUI soluzione iniettabile in penna multidose - cartuccia in penna multidose 8 penne + 48 kit per iniezione uso sottocutaneo - A.I.C. n. 034832360/E (in base 10) - 116ZZ8 (in base 32);

60 MUI soluzione iniettabile in penna multidose - cartuccia in penna multidose 1 penna + 6 kit per iniezione uso sottocutaneo - A.I.C. n. 034832372/E (in base 10) - 116ZZN (in base 32);

60 MUI soluzione iniettabile in penna multidose - cartuccia in penna multidose 2 penne + 12 kit per iniezione uso sottocutaneo - A.I.C. n. 034832384/E (in base 10) - 117000 (in base 32);

60 MUI soluzione iniettabile in penna multidose - cartuccia in penna multidose 8 penne + 48 kit per iniezione uso sottocutaneo - A.I.C. n. 034832396/E (in base 10) - 11700D (in base 32);

Titolare A.I.C.: SP Europe 73, Rue de Stalle B-1180 Bruxelles.

Art. 2.

La specialità medicinale «Intron A» è classificata come segue:

1 MUI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente + 1 kit per iniezione uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034832016/E (in base 10) - 116ZNJ (in base 32), classe A nota 32.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 12.482 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 20.600 (IVA inclusa);

3 MUI soluzione iniettabile 1 flaconcino uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034832117/E (in base 10) - 116ZRP (in base 32), classe A nota 32.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 34.476 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 56.900 (IVA inclusa);

5 MUI soluzione iniettabile 1 flaconcino uso sottocutaneo o intravenoso - A.I.C. n. 034832156/E (in base 10) - 116ZSW (in base 32), classe A nota 32.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 57.501 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 94.900 (IVA inclusa);

10 MUI soluzione iniettabile 1 flaconcino uso sottocutaneo o intravenoso - AIC n. 034832194/E (in base 10) 116ZU2 (in base 32), classe A nota 32.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 115.002 (ex factory IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 189.800 (IVA inclusa);

18 MUI soluzione iniettabile in penna multidose - cartuccia in penna multidose 1 penna + 6 kit per iniezione uso sottocutaneo - A.I.C. n. 034832319/E (in base 10) - 116ZXZ (in base 32) - classe A nota 32.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L 216.000 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 351.100 (IVA inclusa);

30 MUI soluzione iniettabile in penna multidose - cartuccia in penna multidose 1 penna + 6 kit per iniezione uso sottocutaneo - A.I.C. n. 034832345/E (in base 10) 116ZYT (in base 32) - classe A nota 32.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 357.000 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 536.300 (IVA inclusa).

Le altre confezioni sono classificate in classe C.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 11 ottobre 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A14133

DECRETO 6 novembre 2000.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citizem».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI, SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA.

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il d.d. n. 800.5/S.L.488-99/D6 del 24 ottobre 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio - ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni - di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l. titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 24 ottobre 2000, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata - limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata - il d.d. n. 800.5/S.L.488-99/D6 del 24 ottobre 2000:

CITIZEM:

«Retard» 24 compresse, 120 mg 026675025;

«Retard» 14 compresse, 300 mg 026675049 - ditta Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 6 novembre 2000

Il dirigente: GUARINO

00A14226

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovo Pignone, unità di Firenze. (Decreto n. 28896).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Nuovo Pignone, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 27 settembre 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta dell'11 luglio 2000;

Visto il verbale d'incontro del 21 luglio 2000, che fa parte integrante del presente provvedimento, intervenuto presso la direzione generale dei rapporti di lavoro alla presenza del Sottosegretario di Stato senatore Ornella Piloni, nel quale è stata effettuata una verifica sullo stato di applicazione del precedente accordo del 16 marzo 1999 e, in particolare, sul numero dei lavoratori interessati al trattamento CIGS nel primo anno del surrichiamato programma di ristrutturazione;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 27 settembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovo Pignone, con sede in Firenze, unità di Firenze (NID 9909FI0003), per un massimo di 219 unità lavorative per il periodo dal 22 marzo 1999 al 21 settembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 12 aprile 1999 con decorrenza 22 marzo 1999.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 30 novembre 1999, n. 27432.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 22 settembre 1999 al 21 marzo 2000, unità di Firenze (NID 9909FI0033), per un massimo di 160 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1999 con decorrenza 22 settembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13525

DECRETO 5 ottobre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., unità di Benevento, Lusciano e S. Vitaliano. (Decreto n. 28925).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa in materia, per un periodo non superiore a dodici mesi e nel limite massimo di 43 miliardi per l'anno 1998;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d),* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto il verbale, siglato in data 8 giugno 1999 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la società S.I.T.E. S.p.a. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1-*quinquies* della legge n. 176/1998, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 212 unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società S.I.T.E. S.p.a. - codice ISTAT 32.20.2 - intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 1999;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 212 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla S.I.T.E. S.p.a., con sede legale in Bologna, unità di Benevento, per un numero massimo di 80 unità lavorative; Lusciano (Caserta), per un numero massimo di 65 unità lavorative; S. Vitaliano (Napoli), per un numero massimo di 67 unità lavorative; codice ISTAT: 32.20.2 (matricola INPS n. 1307404393), per il periodo dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 1999.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 27059 del 22 settembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13613

DECRETO 5 ottobre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. B.P.K. (gruppo Bongiovanni), unità di Lonate Pozzolo. (Decreto n. 28926).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 10-*ter*, della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148;

Visto l'art. 4, comma 34, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 520, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante la «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»;

Viste, in particolare, le disposizioni di cui al titolo II ed al titolo III del sopra richiamato decreto legislativo, concernenti i procedimenti, gli organi e gli effetti connessi, rispettivamente, alla dichiarazione dello stato di insolvenza e all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, delle imprese destinatarie della sopra citata nuova disciplina;

Vista la propria nota 12 giugno 2000, con la quale si è ritenuta l'applicabilità del già richiamato art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993, durante il periodo intercorrente tra la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa e la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria;

Vista la sentenza n. 1 del 14 febbraio 2000, con la quale il tribunale di Cuneo ha dichiarato lo stato di insolvenza della società B.P.K. S.p.a., con sede in Vignolo (Cuneo) e stabilimento in Lonate-Pozzolo (Varese);

Visto il decreto del medesimo tribunale di Cuneo del 27 marzo 2000, con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di amministrazione straordinaria per la suddetta società;

Visto il decreto in data 31 marzo 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di

nomina, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 270/1999, del commissario straordinario nella predetta procedura;

Viste le istanze presentate dal commissario giudiziale e dal commissario straordinario della società in questione, con le quali viene richiesta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla stessa società, a decorrere dal 24 aprile 2000;

Visto il parere dell'ufficio del lavoro competente per territorio;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento, ai sensi del richiamato art. 7, comma 10-*ter,* della legge n. 236/1993;

Decreta:

È autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. B.P.K., con sede in Vignolo (Cuneo), unità di Lonate Pozzolo (Varese), per un massimo di 31 unità lavorative, per il periodo dal 24 aprile 2000 al 23 aprile 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto direttoriale 4 agosto 2000, n. 28676, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13614

DECRETO 5 ottobre 2000.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.P.M. Attività produttive meridionali, unità di San Marco Evangelista. (Decreto n. 28927).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. A.P.M. Attività produttive meridionali tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 14 aprile 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 19 settembre 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° aprile 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 aprile 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.P.M. Attività produttive meridionali, con sede in S. Marco Evangelista (Caserta), unità di San Marco Evangelista (Caserta), per un massimo di 10 unità lavorative, per il periodo dal 1° ottobre 1999 al 31 marzo 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1999 con decorrenza 1° ottobre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13615

DECRETO 5 ottobre 2000.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Grafiche Fover, unità di Foligno. (Decreto n. 28928).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Grafiche Fover tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 30 maggio 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 1º giugno 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 7 febbraio 2000, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 maggio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Grafiche Fover, con sede in Foligno (Perugia), unità di Foligno (Perugia), per un massimo di 20 unità lavorative, per il periodo dal 7 agosto 2000 al 6 febbraio 2001.

Istanza aziendale presentata il 9 agosto 2000 con decorrenza 7 agosto 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13616

DECRETO 5 ottobre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Digital Equipment dal 1º marzo 1999 Compaq Computer S.p.a., unità di Bari, Bologna, Genova, Milano, Napoli, Padova, Roma e Torino. (Decreto n. 28929).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Digital Equipment dal 1º marzo 1999 Compaq Computer S.p.a., tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 15 maggio 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 30 marzo 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 maggio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Digital Equipment dal 1° marzo 1999 Compaq Computer S.p.a., con sede in Milano, unità di Bari per un massimo di una unità lavorativa, Bologna per un massimo di 2 unità lavorative, Genova per un massimo di 3 unità lavorative, Milano per un massimo di 21 unità lavorative, Napoli per un massimo di 6 unità lavorative, Padova per un massimo di 1 unità lavorativa, Roma per un massimo di 15 unità lavorative, Torino per un massimo di 9 unità lavorative, per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 30 giugno 1999.

Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1999 con decorrenza 1° gennaio 1999.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 28260.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13617

DECRETO 5 ottobre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, legge n. 223/1991, art. 3, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ripa, unità di Lecce. (Decreto n. 28930).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 6402 del 18 gennaio 2000 pronunciata dal tribunale di Lecce che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Ripa;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 18 gennaio 2000;

Considerata l'ulteriore integrazione all'istanza prodotta dal curatore fallimentare in data 27 settembre 2000 nella quale viene precisato che, per mero errore materiale, sono state indicate come interessate al trattamento CIGS 28 unità lavorative in luogo di 29;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento per 29 unità lavorative e di annullare il precedente decreto ministeriale n. 28748 del 7 agosto 2000;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ripa, sede in Campi Salentina (Lecce), unità di Lecce, per un massimo di 29 unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 gennaio 2000 al 17 luglio 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 18 luglio 2000 al 7 agosto 2000.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7 agosto 2000, n. 28748.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13618

DECRETO 12 ottobre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Confezioni della montagna a r.l.», in Valbondione, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli Enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 1° giugno 1999 e successivo accertamento ispettivo in data 15 ottobre 1999 effettuate nei confronti della società cooperativa «Confezioni della Montagna a r.l.» con sede in Valbondione (Bergamo) dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli n. 2540 del codice civile e n. 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Confezioni della Montagna a r.l.» con sede in Valbondione (Bergamo), costituita in data 9 dicembre 1982 con atto a rogito Notaio Giuliana Quarti di Clusone (Bergamo), omologato dal tribunale di Bergamo con decreto del 31 gennaio 1983, iscritta al n. 21613 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli n. 2540 del codice civile e n. 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Albino Giacomo Bonomelli, nato il 22 novembre 1945 e residente in Brescia - via Corfù n. 67, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A14127

DECRETO 12 ottobre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorlio - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 30 novembre 1999 effettuata nei confronti della società cooperativa «Consorlio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consorlio», società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Roma, in liquidazione, costituita in data 23 novembre 1983 con atto a rogito del notaio dott. Vittorio Quaranta di Roma, omologato dal tribunale di Roma il 13 dicembre 1983, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Salvatore Troianiello nato a Roma il 21 aprile 1954 ed ivi residente in via della Balduina n. 120, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A14128

DECRETO 12 ottobre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa sociale Enzo Barozzi a r.l.», in Casalmaggiore, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 24 aprile 1998 effettuata nei confronti della Società cooperativa «Cooperativa sociale Enzo Barozzi a r.l.» in liquidazione, con sede in Casalmaggiore (Cremona) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa sociale Enzo Barozzi a r.l.», in liquidazione, con sede in Casalmaggiore (Cremona), costituita in data 28 settembre 1988 con atto a rogito notaio Giancarlo Quaini di Cremona, omologato dal tribunale di Cremona con decreto del 10 ottobre 1988, iscritta al n. 7290 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Albino Giacomo Bonomelli, nato il 22 novembre 1945 e residente in Brescia, via Corfù n. 67, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A14129

DECRETO 12 ottobre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Co.F.I.T. - Cooperativa facchinaggio impianti trasporti - Società a responsabilità limitata», in Vicenza, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli Enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 30 maggio 2000 nei confronti della Società cooperativa «Co.F.I.T. - Cooperativa facchinaggio impianti trasporti - Società a responsabilità limitata», con sede in Vicenza, in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Co.F.I.T. - Cooperativa facchinaggio impianti trasporti - Società a responsabilità limitata», con sede in Vicenza, in liquidazione, costituita in data 15 novembre 1985, con atto a rogito del notaio dott. Umberto Caprara, di Vicenza, omologato dal tribunale di Vicenza, con decreto del 19 dicembre 1985, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Maria Luisa Colonna Romano nata a Padova il 13 giugno 1946, ivi residente in via Tripoli n. 12, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A14132

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione di un consolato onorario in Klagenfurt (Austria)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Klagenfurt (Austria) un consolato onorario posto alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Vienna con la seguente circoscrizione territoriale: il Land della Carinzia, a decorrere dal 1º gennaio 2001.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2000

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

00A14189

Soppressione del vice consolato onorario in Scutari (Albania)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

Il vice consolato onorario in Scutari (Albania) è soppresso a decorrere dal 30 novembre 2000.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2000

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

00A14134

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 13 novembre 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8620
Yen giapponese	92,82
Dracma greca	340,15
Corona danese	7,4590
Lira Sterlina	0,60160
Corona svedese	8,6168
Franco svizzero	1,5215
Corona islandese	75,05
Corona norvegese	7,9890
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,57241
Corona ceca	34,713
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	264,14
Litas lituano	3,4485
Lat lettone	0,5388
Lira maltese	0,3960
Zloty polacco	3,9573
Leu romeno	21598
Tallero sloveno	211,5735
Corona slovacca	42,622
Lira turca	587733
Dollaro australiano	1,6576
Dollaro canadese	1,3338
Dollaro di Hong Kong	6,7226
Dollaro neozelandese	2,1842
Dollaro di Singapore	1,5020
Won sudcoreano	981,09
Rand sudafricano	6,5770

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A14346

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tremblex»

Con decreto n. 800.5/R.M.467/D356 del 3 novembre 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale nelle confezioni indicate:

TREMBLEX:

40 compresse 0,5 mg - 024039 012;

IM 5 fiale 2 ml 0,125 mg/ml - 024039 036.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Yamanouchi Pharma S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A14228

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Doxiproct»

Con decreto n. 800.5/R.M.435/D357 del 3 novembre 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale nelle confezioni indicate:

DOXIPROCT:

10 supposte - 023817 012;

pomata 30 g - 023817 036.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Abiogen Pharma S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio della specialità è fissato entro e non oltre il 180º giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

00A14229

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mitomycin C»

Con decreto n. 800.5/R.M.405/D358 del 3 novembre 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale nelle confezioni indicate:

MITOMYCIN C - IV 3 flaconcini 2 mg - 016766 014.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Kyowa Italiana Farmaceutici S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio della specialità è fissato entro e non oltre il 180º giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

00A14230

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «C Vitamin»

Con decreto n. 800.5/R.M.258/D359 del 6 novembre 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

C VITAMIN:

20 compresse 500 mg - 014466 039;

IM os 6 fl 5 ml 500 mg - 014466 041;

IM os 6 fl 5 ml 1 g - 014466 054;

bg 20 fl 1000 mg - 014466 066.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l.

00A14227

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Su istanza della signora Nevenka Cosina, nata il 21 luglio 1952 a Trieste, residente a San Dorligo della Valle (Trieste), Domio n. 229, nipote di Angelo, intesa ad ottenere il ripristino nella forma originaria di «Kozina» del suo cognome, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 114/1991, con provvedimento n. 1.13/2-487/00 di data 25 ottobre 2000, è stato revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti della richiedente, il decreto n. 11419/438 San Dorligo della Valle di data 8 aprile 1933, con il quale il cognome del signor Antonio Kozina, nato il 2 gennaio 1874 a San Dorligo della Valle (Trieste), venne ridotto nella forma italiana di «Cosina», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898, con estensione alla moglie Antonia Kobec ed ai figli Angelo, Maria, Giuseppe, Mario ed alla nipote Vita Maria.

Il cognome della signora Nevenka Cosina, è pertanto ripristinato nella forma originaria di «Kozina» ai sensi dell'art. 1, legge 28 marzo 1991, n. 114.

00A14135

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651266/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.